

STATUTO

FONDAZIONE CENTRO STUDI CARLO ALBERTO – ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Su iniziativa del Fondatore, prof. Giorgio Gagna, è costituita una Fondazione denominata "Centro Studi Carlo Alberto – Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Centro Studi Carlo Alberto - ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La denominazione CENTRO STUDI CARLO ALBERTO prende origine dal periodo di studi classici del Fondatore (1958-1965) presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, fondato da Re Carlo Alberto nel 1838 per l'educazione e la formazione morale, intellettuale, sociologica, artistica, tecnologico-scientifica, umanistica, filosofica, politica, economico-finanziaria, storica, giuridica della classe dirigente di quella che poi diventerà l'Italia a seguito dell'Unificazione ad opera del figlio Re Vittorio Emanuele II

Re Carlo Alberto ha promulgato lo Statuto Albertino nel 1848 che restò in vigore sino al 1948, quando entrò in vigore la Costituzione Italiana.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Torino, Via Carlo Alberto n. 43.

Il Consiglio Direttivo può istituire o trasferire sedi e uffici operativi in tutta Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti per l'aggiornamento del relativo Registro Unico Nazionale.

Art. 3 – Attività di interesse generale.

La Fondazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica. Essa opera in Italia e all'estero, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- a) educazione, istruzione, formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse generale, storico e sociale con finalità educativa e divulgativa nell'accezione più ampia;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e storico;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, divulgative e ricreative di interesse sociale e generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017;

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, previa delibera del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 – Scopo

In particolare, con riferimento alle attività di interesse generale multidisciplinare, la Fondazione si propone, sia in modo diretto, sia in modo indiretto, di organizzare e promuovere, anche tramite siti e portali Internet o reti telematiche, eventi culturali, quali convegni, conferenze, laboratori, *workshop*, fiere, mostre, seminari, celebrazioni, esibizioni, concerti, spettacoli, casting, concorsi, borse di studio, attività ludiche, anche sportive, o di formazione, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione, gestendo le strutture inerenti e i relativi spazi di aggregazione, esposizione, diffusione e in genere di attività, coinvolgendo, nelle iniziative, sia esperti del settore, sia aree più vaste della cittadinanza e della collettività locale.

Per il raggiungimento degli scopi anzidetti la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stipulare ogni più opportuno atto o contratto; promuovere intese ovvero anche associarsi con Istituti, Enti, Associazioni, Fondazioni, italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione; favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituti, enti, associazioni, fondazioni, italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli della Fondazione; promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi a favore di progetti e iniziative ed attività di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa di settore; partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, Enti e Istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione; svolgere attività di studio, di promozione e divulgazione, anche a fini sociali e culturali, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari, predisponendo pubblicazioni, saggi e/o siti internet ovvero concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; porre in essere, infine, tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari.

Art. 5 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 6 – Lavoratori dipendenti

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, così come previsto

dall'art. 16 del D.lgs. 117/2017. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 7 – Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, partecipazione a bandi pubblici e privati, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- Project Manager (Segretario Generale)
- il revisore legale dei conti o la società di revisione.

È inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per il corrispondente organo delle società per azioni.

Art. 11 – Consiglio direttivo

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di minimo 5 e massimo 7 membri. Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I Consiglieri restano in carica tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza, provvederà ad integrarne il numero.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del consiglio.

Qualora le disposizioni di cui sopra non possano attuarsi, al riguardo provvede l'autorità governativa.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa od altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, di loro iniziativa o su richiesta di due o più dei suoi componenti, da farsi, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dall' Amministratore designato dai presenti.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 13 - Validità e Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione.

Art. 14 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, nessuno escluso od eccettuato.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo delibera in ordine:

- a) alla nomina del Presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni;
- b) alla nomina del Vice Presidente e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle funzioni;
- c) alla eventuale nomina del Segretario Generale e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione del suo emolumento; tale nomina può anche essere non permanente e le remunerazioni occasionali;
- d) alla nomina dell'Organo di controllo;
- e) alla nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, del Revisore legale dei conti;
- f) alla nomina di eventuali Comitati;
- g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove previsto;
- i) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- g) alla determinazione dei rimborsi spese e degli emolumenti per gli organi della Fondazione;
- l) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- m) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili;
- n) alla erogazione di denaro, beni o servizi;
- o) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- p) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica od abrogazione;
- q) alla stipula di contratti di servizi, di acquisto di beni di ogni natura e specie;
- r) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;

- s) alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- t) alle modifiche del presente Statuto;
- u) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione non indicato come competenza di altro organo dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; il potere di rappresentanza generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri conferitigli dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere ed assume comunque qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone in tale ultimo caso al consiglio direttivo nella prima riunione successiva per la ratifica.

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Fondazione, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dal consiglio direttivo.

Art. 16 - Vice presidente

Al Vice Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e i poteri di cui all'articolo 15, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, in caso di assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 17 - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18 - Gratuità delle cariche

La carica di Presidente, Vice Presidente e Consigliere non comporta alcun emolumento, fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese sostenute e debitamente documentate su attività deliberate dal Consiglio Direttivo al fine dello svolgimento delle funzioni e del perseguimento degli scopi sociali.

Art. 19 - Organo di Controllo

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 20 – Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 19.

Art. 21 – Project Manager - Segretario Generale

Il Segretario Generale, ove nominato, cura sotto la direzione del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coordina e dirige le attività della Fondazione, predispone il bilancio preventivo, d'esercizio e sociale (ove previsto) e partecipa alle riunioni del consiglio direttivo in qualità di segretario del medesimo; svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.

Art. 22 – Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I membri del consiglio direttivo hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi chiedendo per iscritto, anche tramite e-mail, l'accesso alla documentazione, specificandone i motivi.

Art. 23 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio e i documenti relativi sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 25 – Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione, nonché in caso di cancellazione al RUNTS, per il periodo di iscrizione, il patrimonio residuo sarà destinato ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

GAGNA Giorgio

Virginia NALERSI

Fabio TROLLI

Remo Maria MORONE